D.A. n. 259 /Gab del 01/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, con i quali è statuito, rispettivamente, che ai commissari spetta il compenso, definito con le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale; e che i compensi per i componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'art. 33 del citato decreto legislativo n. 152/2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della commissione, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 "che modifica il decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'art. 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" che al comma I dispone "al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni ambientali con conseguente incremento delle entrate finanziarie e dello sviluppo economico, l' istituzione, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di una Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i criteri per la costituzione";

VISTO l'art. 91, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 s u c c i t a t o che statuisce che per quanto non espressamente integrato dalla presente legge trova applicazione il Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente "*Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 –"Criteri per la costituzione – Approvazione*" - , con la quale la Giunta regionale, ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è istituita la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 91 - comma I - della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 189 del 21 luglio 2015, come modificati ed integrati dall'articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 ed in particolare l'art. 52- comma 1 – che ha statuito che il prospetto allegato all'art. 91 sopra citato con cui sono definite le tariffe regionali a copertura delle spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione citata, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.A. n.142/Gab del 18 aprile 2018 con cui sono state disciplinate, ai fini dello snellimento, le procedure di competenza dell'amministrazione regionale, ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020 concernente "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A)*", che ha ribadito l'individuazione dell'Assessorato regionale per il Territorio e l'ambiente quale Autorità unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1 comma 6 della legge regionale n. 3 del 2013, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Autorità competente all'adozione provvedimenti di verifica ed assoggettabilità a VIA ex art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e, altresì, il Dipartimento regionale competente (ossia il Dipartimento regionale dell'Ambiente e il Dipartimento regionale dell'Urbanistica) per l'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS, screening di valutazione di incidenza e valutazione preliminare;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "*Legge di stabilità regionale 2020-2022*" ed in particolare il comma 5 dell'art. 25 recante "*rifinanziamento autorizzazioni di spesa*" che destina, per l'esercizio finanziario e successivi, i proventi di cui all'art.91, comma 3, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 e ss. mm. ii. concernenti l'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla VAS, VIA, V.Inc.A e AIA alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, e controllo delle procedure così come previsto dall'art. 33 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO l'art. 25, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, così come modificato dall'art. 22, comma 33, della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 che così dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate. L'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2)*";

VISTO l'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 che ha stabilito che la Commissione Tecnica Specialistica è composta da n. 60 commissari, articolata in tre (3) sottocommissioni distinte per materia;

VISTO il D.A. n. 194 del 31 maggio 2023 con il quale è stabilito il nuovo funzionamento della CTS;

VISTO il D.A. n. 195/Gab del 31 maggio 2023 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la liquidazione dei compensi dei componenti della CTS, che ha revocato il D.A. n. 6/Gab del 19

gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 21/Gab del 10 febbraio 2025 con il quale è stato revocato il D.A. 195/Gab del 31 maggio 2023 e stabiliti i nuovi parametri per i compensi spettanti ai componenti della Commissione tecnica specialistica (CTS);

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3, art. 3, comma 1 che ha modificato l'articolo 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 con la quale il numero delle sottocommissioni è stato passato da tre a quattro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 4 febbraio 2026 avente ad oggetto "Schema di decreto assessorile – modifica dell'art. 3 del decreto assessoriale n. 22/Gab del 10 febbraio 2025 concernente la commissione tecnica specialistica;

VISTO il D.P. n. 420/Area 1/S.G. del 5 agosto 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'On. Avv. Giuseppa Savarino Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2026/2028*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 2 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028*";

VISTO il D.A. n. 55/Gab del 23 febbraio 2026 che ha revocato il D.A. n. 21/Gab del 10 febbraio 2025 a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2026, n. 3, art. 3, comma che ha modificato l'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9 con la quale il numero delle sottocommissioni è stato passato da tre a quattro;

VISTO il D.A. n.110/GAB del 23 aprile 2026;

RAVVISATA la necessità di adeguare anche su base trimestrale il raggiungimento del punteggio per l'ottenimento dei compensi spettanti ai componenti della Commissione Tecnica Specialistica.

D E C R E T A

Articolo 1

Al comma 4, art.2 del DA n. 110/GAB del 23 aprile 2026 dopo le parole " *complessivi 8 punti*" sono aggiunte le parole **"*o nel trimestre, pareri pari a complessivi 24 punti* ";**

Articolo 2

Testo coordinato. Per effetto delle disposizioni del presente decreto, di seguito si riporta il testo coordinato con le disposizioni emanate con il DA 110/GAB del 24 aprile 2026:

Articolo 1

Individuazione delle risorse economiche per il funzionamento della Commissione

Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 6 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss. mm. ii. i costi di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, istituita con D.A. n. 207 del 17 maggio 2016 e regolamentata con D.A. n.22/Gab del 10 febbraio 2025, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate, sono finanziati, su base annuale, con l'ammontare delle tariffe versate in entrata del bilancio della Regione Siciliana per la copertura comprensiva delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro delle somme effettivamente accertate nell'anno di competenza sui capitoli di pertinenza (1991-1825-1806).

2. I costi di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica così come determinati al comma 1 sono così ripartiti:

a) 2% per i rimborsi delle spese di missione e/o attività ispettive effettuate e regolarmente autorizzate, commisurate allo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 442545 del bilancio della Regione Siciliana;

b) 98% per il compenso ai componenti della Commissione da ripartire secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

3. L'ammontare residuo di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss. mm. ii., è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell'Ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro.

Articolo 2

Definizione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. A decorrere ***dal 01 aprile 2026*** la definizione dei compensi spettanti ai componenti della CTS compete al Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, cui spetta la determinazione del compenso, sia per la quota fissa che per la quota relativa alla performance, secondo i criteri stabili stabiliti dal presente articolo.

Al Presidente della CTS è riconosciuto il rimborso delle spese delle missioni connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali, preventivamente autorizzate dall'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, secondo quanto previsto dalle circolari che regolamentano il trattamento di missione del personale regionale.

Ai componenti della CTS è riconosciuto il rimborso delle spese per missioni (sopralluoghi) preventivamente autorizzate dal Presidente della CTS secondo quanto previsto dalle circolari che regolamentano il trattamento di missione del personale regionale.

Ai componenti della CTS è attribuito un compenso, ivi inclusi gli eventuali oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e ss.
mm. ii, determinato in funzione del grado di responsabilità e ripartito proporzionalmente esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, e solo a seguito

dell'adozione del relativo decreto da parte dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente o dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali dell'Ambiente o dell'Urbanistica, ciascuno secondo le rispettive competenze nel semestre di riferimento, e per i soli pareri sia tecnici che giuridici, espressi anche sulle procedure del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i quali non è previsto il relativo decreto assessoriale.

2. Il 50% del compenso di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 1 del presente decreto, commisurato allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione Siciliana, comunque non superiore all'importo previsto di 2.000 migliaia di euro, è ripartito proporzionalmente tra i 60 (sessanta) componenti della Commissione Tecnica Specialistica in ragione della responsabilità di ciascun membro secondo la seguente tabella:

Funzione	**%**
Presidente	**3,1**
Coordinatori delle sottocommissioni + Segretario Coordinatore	**2,1**
Componente della Commissione (esclusi Presidente, coordinatori delle sottocommissioni e Segretario Coordinatore)	**1,6**

3. Il compenso di cui al comma 2 è calcolato su base annua ed erogato mensilmente sulla base delle presenze di ogni commissario che dovranno essere almeno al 50% delle convocazioni.
4. Il componente che non ha partecipato almeno al 50% delle plenarie **e**, che non avrà redatto al mese pareri pari a "complessivi 8 punti"o nel trimestre pareri pari a "complessivi 24 punti", (di cui alla tabella del successivo comma 6), non potrà essere retribuito e verranno attiviate le procedure di revoca dell'incarico come da art. 5, comma 3 del D.A. n. 22/Gab del 10 febbraio 2025. I segretari di Sottocommissione dovranno rendere pareri del valore minimo 4 punti.
5. Il Commissario che per validi e giustificati motivi non ha reso nel mese i pareri di cui al comma precedente ***e non avrà raggiunto il 50% delle presenze alle convocazioni alle plenarie*** dovrà in ogni caso recuperare entro il trimestre.
6. Tutte le somme residue andranno ad aggiungersi alla somma residuale utile per il calcolo della performance semestrale così come da comma successivo.
7. La somma residuale pari al 50% determinata sulle somme effettivamente accertate nel bilancio della Regione Siciliana, nell'anno di riferimento, sui capitoli di entrata di pertinenza, e comunque fino ad un massimo di 2 milioni di euro, e le somme già destinate ai rimborsi per trasferte (2%) e la quota destinata al compenso fisso da erogare mensilmente, è destinata a remunerare la performance annuale di ciascun componente, che è liquidata con cadenza semestrale, ed è ripartita proporzionalmente tra i 60 (sessanta) componenti ed esclusivamente in ragione della responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti nel semestre di riferimento da tutta la CTS, e solo a seguito dell'adozione del relativo decreto da parte dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente o dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali dell'Ambiente o dell'Urbanistica, ciascuno secondo le rispettive competenze nel semestre di riferimento, e per i soli pareri sia tecnici che giuridici, espressi anche sulle procedure del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i quali non è previsto il relativo decreto assessoriale.

Per ogni procedimento effettivamente concluso con l'adozione del relativo decreto da parte dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente o dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell' Ambiente o dell'Urbanistica, ciascuno secondo le rispettive competenze, nel

semestre di riferimento, e per i soli pareri sia tecnici che giuridici, espressi anche sulle procedure del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i quali non è previsto il relativo decreto assessoriale, è attribuito un punteggio secondo la seguente tabella elaborata sul prospetto, allegato all'art. 91 legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss. mm. ii., che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della CTS:

	TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO	**Punteggio unitario**	
A	Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12, D.Lgs. n. 152/2006	**3**	
B	Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19, D.Lgs. n. 152/2006e ss.mm.ii.	**5**	
C	Valutazione ambientale strategica - art. 13, D.Lgs. n. 152/2006	**4**	
D	Valutazione ambientale strategica - art. 15 D.Lgs. n. 152/2006	**7**	
E	Valutazione di impatto ambientale - art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 (Totale)	**8**	
E.1	di cui per il PII o partecipazione alla conferenza di servizi	**3**	riparto proporzionale
E.2	di cui per il PIC	**5**	riparto proporzionale
F	Valutazione di incidenza ambientale anche ai sensi del DD.AA. nn. 36/Gab del 14 febbraio 2022 e 318/gab del 27 ottobre 2025	**4**	
G	Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VAS e Verifica di incidenza ambientale	**6**	
H	Procedura integrata di VIA e Verifica di incidenza ambientale (Totale)	**10**	
H.1	di cui per il PII o partecipazione alla conferenza di servizi	**4**	riparto proporzionale
H.2	di cui per il PIC	**6**	riparto proporzionale
I	Procedura integrata di VAS e Verifica di incidenza ambientale	**9**	
L	Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di incidenza ambientale	**6**	
M	Procedura unificata VAS/VIA (Totale)	**12**	
M.1	di cui per il PII o partecipazione alla conferenza di servizi	**4**	riparto proporzionale
M.2	di cui per il PIC	**8**	riparto proporzionale
N	Procedura unificata VAS/VIA/VINCA (Totale)	**14**	
N.1	di cui per il PII o partecipazione alla conferenza di servizi	**4**	riparto proporzionale
N.2	di cui per il PIC	**10**	riparto proporzionale

O	Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale	**7**	
P	Procedura unificata AIA/VIA (Totale)	**10**	
P.1	di cui per il PII o partecipazione alla conferenza di servizi	**4**	riparto proporzionale
P.2	di cui per il PIC	**6**	riparto proporzionale
Q	Procedura unificata AIA/VIA/VINCA (Totale)	**12**	
Q.1	di cui per il PII o partecipazione alla conferenza di servizi	**5**	
Q.2	di cui per il PIC	**7**	
R	Parere tecnico (incluso 10-bis L.241/90 e smi)	**4**	
S	Valutazione del Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo (anche preliminare)	**4**	
T	Verifica ottemperanza	**4**	
U	Valutazione di pregiudizio ambientale	**6**	
V	Valutazione tecnica per l'autorizzazione delle opere di recupero ambientale dei siti di cava ai sensi degli artt. 12 e 19 della L.R. 127/80 e ss.mm	**4**	
W	Valutazioni tecniche in ordine alle istanze presentate ex art. 109 del Codice dell'Ambiente.	**4**	
X	Parere giuridico	**6**	

La somma dei punteggi attribuiti per i procedimenti effettivamente conclusi con l'adozione del relativo decreto da parte dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente o dei Dipartimenti regionali Ambiente o Urbanistica, ciascuno secondo le rispettive competenze, nel semestre di riferimento, e per i soli pareri sia tecnici che giuridici, espressi anche sulle procedure del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i quali non è previsto il relativo decreto assessoriale, determinano la fascia relativa ai compiti istruttori effettivamente svolti, e ad ognuna delle fasce di punteggio raggiunta, è attribuita la percentuale della performance spettante di cui al presente comma, ripartita proporzionalmente rispetto alle responsabilità di ciascun componente secondo la seguente tabella:

1° fascia	**0-75**	**Presidente**	0%
	0-75	Coordinatori delle Sottocommissioni Segretario Coordinatore	0%
	0-75	Componente (esclusi il Presidente, i Co-ordinatori delle Sottocommissioni ed il Segretario Coordinatore)	0%
2° fascia	**76-125**	**Presidente**	2,12%
	76-125	Coordinatori delle Sottocommissioni Segretario Coordinatore	1,26%

	76-125	Componente (esclusi il Presidente, i Co-ordinatori delle Sottocommissioni ed il Segretario Coordinatore)	**In percentuale secondo punto 7**
3° fascia	**126-185**	**Presidente**	3,20%
	126-185	Coordinatori delle Sottocommissioni Segretario Coordinatore	2,56%
	126-185	Componente (esclusi il Presidente, i Coordinatori delle Sottocommissioni ed il Segretario Coordinatore)	**In percentuale secondo punto 7**
4° fascia	**186-250**	**Presidente**	3,85%
	186-250	Coordinatori delle Sottocommissioni Segretario Coordinatore	2,73%
	186-250	Componente (esclusi il Presidente, i Coordinatori delle Sottocommissioni ed il Segretario Coordinatore)	**In percentuale secondo punto 7**
5° fascia	**>250**	**Presidente**	**5 %**
	>250	Coordinatori delle Sottocommissioni Segretario Coordinatore	**3,5 %**
	>250	Componente (esclusi il Presidente, i Coordinatori delle Sottocommissioni ed il Segretario Coordinatore)	**In percentuale secondo punto 7**

7. Il pagamento della performance verrà operato in maniera proporzionale in relazione al peso complessivo dei pareri resi da ogni singolo componente la Commissione secondo la seguente procedura:
decurtata dalla quota dedicata alla performance il 5% per il Presidente, il 3,5% per il Segretario ed il 3,5% per ogni singolo Coordinatore, ogni Commissario verrà pagato proporzionalmente secondo la seguente formula:

(Importo destinato alla performance – compenso Presidente (5%) - compenso Segretario 3,5% - compenso Coordinatori 3,5% / Somma del punteggio da D.A. dei pareri totali resi nel semestre dai componenti dai Commissari.

Il valore generato verrà moltiplicato per il punteggio di ogni singolo Commissario in modo da determinare un importo pesato sulla base del lavoro svolto.

Il punteggio dei Segretari delle sottocommissioni, in considerazione del lavoro svolto a supporto del Coordinatore delle sottocommissioni, verrà considerato con valore doppio.

8. Il pagamento della performance annuale di cui al precedente comma 4 avverrà con cadenza semestrale 30 giugno - 31 dicembre e sarà determinato sulla fascia di punteggio raggiunta nel semestre di attività di riferimento dall'intera CTS.

Il pagamento del primo semestre (30 giugno) è effettuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento,

ed è commisurato sulle somme effettivamente accertate nel bilancio della Regione Siciliana sui capitoli di entrata di pertinenza e comunque fino ad un massimo di 1 milione di euro, comprensivo del compenso di cui al comma 2 erogato nel primo semestre.

Il pagamento del secondo semestre (31 dicembre) è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed è commisurato alle effettive spettanze a conguaglio, sulla somma residuale di cui al comma 4.

Nel caso di avvicendamento in corso d'anno dei componenti della CTS i compensi di cui ai commi 2 e 4 saranno riparametrati proporzionalmente alle frazioni di anno di effettivo lavoro e secondo la fascia di punteggio raggiunta.

Articolo 3

Attuazione

L'attuazione del presente decreto è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Articolo 4

Abrogazione

Per effetto delle disposizioni del presente decreto, il decreto assessoriale n. 21/Gab del 10 febbraio 2025 è abrogato **a far data del 31 marzo 2026**.

Articolo 5

Norme finali ed entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione **con effetti a far data dal 01 aprile 2026** e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente per la validazione di competenza, ai sensi dell'art. 9 della L. reg. 15.04.2021, n. 9 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, a cura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo, 01/09/2026

L'Assessore

On. Avv. Giuseppa Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2026.09.01 15:51:53
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits